



**COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
PROV. DI L'AQUILA**

COPIA

Registro Generale n. 45

ORDINANZA SINDACALE

N. 45 DEL 27-12-2013

**Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI PIROTECNICI DI QUALSIASI
GENERE NEI GIORNI 31 DICEMBRE E 1° GENNAIO DI OGNI ANNO**

L'anno duemilatredecim addi ventisette del mese di dicembre, il Sindaco **BERARDUCCI GIUSEPPE**

CONSIDERATO che durante il periodo delle festività di fine anno / Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

VERIFICATO che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini, per l'abuso di tali artifici senza l'adozione delle precauzioni minime per evitare pericoli e danni per le persone e cose e per tutelare il benessere degli animali;

VERIFICATO inoltre, che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;

PRESO ATTO che già il vigente Regolamento di Polizia Urbana prevede, all'articolo 68, che nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma;

RITENUTO che detta previsione, estranea alle fattispecie prevista e punita dall'articolo 703 C.P., ricomprenda ogni attività di sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 24/11/1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pettorano sul Gizio;

ORDINA

DI NON UTILIZZARE, su tutto il territorio comunale, fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi ed altri prodotti pirotecnici nei giorni 31 dicembre e 1° gennaio di ogni anno.

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto e punito dagli artt. 650 e 703 del C.P. e 17 co. 2 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S. con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

DISPONE

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge nonché di trasmettere la presente ordinanza -per l'osservanza- a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio, che potranno, ove necessario per la completezza degli accertamenti e per assicurare la possibilità di assoggettare alle sanzioni il maggior numero di trasgressori, effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, filmate, anche mediante apparecchiature a raggi infrarossi o comunque atte all'utilizzo notturno e comunque utilizzare eventuali riprese da chiunque effettuate che consentano l'accertamento della trasgressione.

Ai sensi dell'art. 18 L. 24 Novembre 1981 nr. 689 Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Pettorano sul Gizio al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organi di informazione locali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

al Tribunale Amministrativo Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

al Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to BERARDUCCI GIUSEPPE